

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRMA DIGITALE

Il documento informatico ha suscitato montagne di considerazioni in campo del diritto.

Il documento è un oggetto centrale nell'ambito del diritto come manifestazione dell'essere umano che ha un valenza di significato giuridico mantenuto nel tempo.

Da quando in ambito giuridico (fin dai tempi del diritto romano) si è dato dignità, valore, valenza e significato al concetto di documento si sono distinti 3 elementi:

- paternità (si collega l'autore al contenuto – aspetto soggettivo)
- genuinità e autenticità (l'intrinseco è autentico – problema dei falsi – aspetto oggettivo)
- supporto (l'estrinseco – base su cui incidere dei segni con strumenti diversi per poter memorizzare e conservare il documento). Il supporto, fino a qualche tempo fa, era cartaceo. La tecnologia porta una rivoluzione con il documento informatico sotto l'aspetto sia operativo sia concettuale.

(SLIDE 3)

Le fonti normative che disciplinano l'argomento sono:

- Codice di Amministrazione Digitale (CAD) – Fonte italiana – Decreto legislativo n.82 del 2005, successivamente modificato con integrazioni/sostituzioni/decisioni a livello nazionale apportate dal decreto legislativo n. 217 del 2017 che recepisce un innesco di natura comunitaria europea che ha imposto una modifica al nostro CAD.
- Regolamento Europeo n. 910 del 2014 .

Queste 2 fonti costituiscono l'architettura dell'aspetto normativo che disciplina l'argomento.

Il regolamento, come la Direttiva, è una fonte normativa del diritto europeo.

Le sue principali caratteristiche sono:

1. la regola è generale, vale per tutti gli stti dell'unione europea nello stesso modo. E' differente dalla direttiva che dà indirizzi che ogni stato membro deve tradurre in particolari provvedimenti nazionali.
2. La regola è direttamente applicabile – non è necessaria una successiva ed ulteriore attività da parte dello Stato nazionale.

La modifica del CAD è stata infatti un'opera di armonizzazione, correlazione, collegamento tra il testo e l'ambito del CAD nazionale con quanto stabilito dal regolamento UE(non era un atto strettamente "necessario").

Si è generata (SLIDE 4) la definizione e regolamentazione del cambio epocale del documento informatico che impongono una valutazione di valore: che valore dare al documento informatico? E la firma?

Prima erano forme di documento analogico, ora sono firme digitali apposte su un documento informatico.

Ci sono 4 tipologie di firme elettroniche a seconda del grado di sicurezza, accuratezza, garanzia della paternità (il soggetto che sottoscrive è proprio lui?)

Firma elettronica:

- semplice
- avanzata
- qualificata
- digitale

Le prime tre tipologie sono state definite dal Regolamento Europeo

semplice – art.3 comma 1 numero 10 – la definisce un insieme di dati in forma elettrica connessi tra di loro da un'associazione logica e connessa ad altri dati utilizzati dal firmatario per manifestare la sua volontà.

Ne sono esempio user e password oppure una caratteristica fisica dell'utente (lettura della retina) o il possesso di una cosa da parte dell'utente (carta magnetica OK-key).

Avanzata – livello di garanzia maggiore- le caratteristiche da soddisfare sono specificate nel regolamento europeo:

1. connessione unicamente al firmatario
2. identificazione univoca del firmatario
3. creata attraverso dati che il firmatario può usare sotto il suo diretto ed esclusivo controllo
4. collegata al file che viene sottoscritto in modo da identificare qualsiasi successiva modifica di tali dati

Classico esempio di firma avanzata è la firma grafometrica (firma sul tablet)

Qualificata – basata su certificato qualificato per le firme elettroniche rilasciato da un Ente certificatore che garantisce che il titolare del certificato è veramente il soggetto che dichiara di essere.

Digitale – firma definita solo da codice dell'amministratore digitale . Esiste solo in Italia pur avendo valore anche Europeo. E' una particolare firma qualificata basata su sistema di chiavi crittografate, una privata ed una pubblica, correlate tra loro che consente al titolare, tramite la chiave privata, ed al destinatario, tramite la chiave pubblica, di rendere manifesta l'integrità e la provenienza di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Viene usata la crittografia a chiavi asimmetriche (con una chiave si cifra e con l'altra si decifra).

Devo poter verificare che la paternità sia quella dichiarata e che il documento non sia stato nel frattempo modificato (sentire registrazione da 48:38 in poi e vedere SLIDE da 14-15 in poi. NON HO CAPITO NULLA!!!!!!

VALENZA PROBATORIA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Giurisprudenza – Il Decreto Bassanini 59/97, dal nome del Ministro che si è occupato della normativa, sancisce l'equivalenza di valore e di efficacia tra i dati (documenti) cartacei ed i dati (documenti) formati con mezzi informatici o telematici.

Nel 2002, su innesco comunitario internazionale, è stato sancito il principio di neutralità tecnologica ossia è stato fatto divieto ai legislatori di tutti gli stati membri di considerare non valido un formato singolo di firma, ma quale valore giuridico dare?

CAD e eIDAS in art 20 comma 1/bis sanciscono che il documento informatico è equivalente al documento cartaceo (soddisfa il requisito della forma scritta) ed ha la stessa efficacia (fa “piena prova”) (art. 2702 del Codice Civile) quando è apposta una firma digitale o un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata.

La scrittura privata, mutuata da quella cartacea, fa piena prova della dichiarazione di chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione (o non ne disconosce – non contesta) oppure è legalmente considerata come riconosciuta perchè nel caso della firma digitale è la legge stessa che dà valenza piena alla firma.

Se un documento è formato attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AGID ai sensi dell'art. 71 con modalità tali da garantire:

sicurezza, integrità , inmodificabilità del documento e sia riconducibile all'autore in modo manifesto e inequivocabile.

Certezza oggettiva = contenuto

Certezza soggettiva = autore

Principio di non discriminazione del documento informatico

Solo per il fatto di essere un documento elettronico non gli si può negare un valore giuridico solo per il fatto di non rientrare in una delle classificazioni di firme prima citate. Stiamo ora trattando i documenti informatici NON firmati.

In questi casi il documento sarà liberamente valutato , non possiamo non dargli valore ma non abbiamo dei parametri così certi come per le firme, si deve demandare quindi tutto al giudice. Se il documento non è firmato elettronicamente, ma è formato secondo i principi di sicurezza, integrità, modificabilità potrà essere comunque valutato se avrà una serie di parametri tecnici contenuti in un documento integrativo rappresentato dalle Linee Guida sulla Formazione, Gestione e Conservazione dei documenti informatici che l'Ente AGID emana.

E' comunque un regolamento, una fonte secondaria .

Le ultime Linee Guida sono del 13.02.2020 e contengono elementi tecnici e standard dei documenti informatici che scontano l'evoluzione della tecnica.

Elemento chiave è anche l'elemento temporale del documento (data ed ora e hanno valenza in giudizio se conformi a quanto previsto nelle linee guida.

Differenza tra riferimento temporale (informazione di data e ora) e validazione temporale (procedura informatica con cui attribuiamo ad un documento informatico).....

Strumenti di validazione sono la data e l'ora associate al documento informatico nel momento in cui viene generato dalla Pubblica Amministrazione o attribuzione di data e ora da parte di un notaio, oppure possibilità di applicare al documento stesso una firma digitale, oppure l'invio di una PEC (Posta Elettronica Certificata) – Art. 20 comma ter.

Se non vi è prova contraria si parte dal presupposto che sia del soggetto citato (l'onere della prova è a carico della controparte) – Art. 32 comma 1.